

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
06124 Perugia – Via Campo di Marte 14/i – Tel. 075/5009414 – Fax 075/5026585
Email ordinefarmacistipg@gmail.com – PEC ordinefarmacistipg@pec.fofi.it
www.fofi.it/ordinepg - www.fofi.it – www.enpaf.it

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ORDINE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. **Domanda di iscrizione all'Albo**, contenente l'autocertificazione dei dati, da compilare su modello da ritirare presso l'Ordine o da scaricare dal sito www.fofi.it/ordinepg
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000 art. 46) del **conseguimento della laurea** (da scaricare dal sito dell'Università - SOL)
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000 art. 46) del **conseguimento dell'abilitazione professionale** (da scaricare dal sito dell'Università - SOL)
4. **Marca da bollo** da 16,00 Euro
5. Fotocopia del **codice fiscale**
6. Una **foto** formato tessera e **8,00 Euro** in contanti
7. Modulo di richiesta di **attivazione della casella PEC**, da scaricare dal sito dell'Ordine nella sezione Modulistica, accompagnato dalla copia di un **documento di identità**
8. Ricevuta di **versamento di 168,00 Euro** sul c/c postale n°8003 intestato a: "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara". Nella causale indicare: "Iscrizione Ordine Farmacisti". Si tratta di una tassa di concessione governativa che viene pagata una sola volta al momento della presentazione della domanda di iscrizione o reinscrizione, diversa dalla quota di iscrizione all'Albo che invece è annuale.

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

L'iscrizione all'Albo comporta il versamento di due tributi annuali:

- la quota di iscrizione all'Ordine pari a € 115,00 (2021)
- il contributo di iscrizione all'E.N.P.A.F. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti) pari a € 4.570,00 (2021).

L'iscrizione all'ENPAF è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo Professionale; è tuttavia possibile chiedere la **riduzione del contributo** nei seguenti casi:

- per **disoccupazione (il periodo di disoccupazione deve essere obbligatoriamente coperto da iscrizione al Centro per l'Impiego; inoltre è possibile usufruire di tale beneficio fino ad un massimo di 5 anni contributivi)**
- per **esercizio della professione** con conseguente iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria (come ad esempio per i lavoratori dipendenti)
- per **NON esercizio della professione** cioè in caso di svolgimento di attività lavorativa non compresa nell'elenco pubblicato nel sito dell'Enpaf (**la riduzione massima consentita è del 50%**)
- per i **pensionati INPS o ENPAF** in determinati casi.

La riduzione è possibile in tre misure a scelta dell'iscritto (**33,33% - 50% - 85%**) e va richiesta direttamente all'ENPAF con apposita **domanda da presentarsi entro il 30 settembre**, con raccomandata A.R. o tramite Pec, il cui modello può essere scaricato dal sito internet dell'ENPAF (www.enpaf.it) visitando le seguenti sezioni: **Documenti – Modulistica – Contributi**.

In caso di mancata presentazione della domanda di riduzione, l'Ente applicherà automaticamente la contribuzione intera (€ 4.570,00 per il 2021).

Gli iscritti all'Albo dopo il 1° gennaio 2004 hanno un'ulteriore possibilità **IN ALTERNATIVA ALLA RIDUZIONE**: il versamento del **contributo di solidarietà pari al 3% del contributo base**

(€ 136,00 per il 2021 + € 20,00 come contributo assistenza + € 9,00 come contributo indennità maternità per un **totale di € 165,00 all'anno**).

Condizione per poter usufruire di tale possibilità è che **l'iscritto eserciti attività professionale e sia soggetto per legge, in relazione a tale attività, all'assicurazione generale obbligatoria**, ovvero ad altra previdenza obbligatoria, e non abbia altri redditi da attività professionale, di qualsiasi importo, fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

La facoltà di versare il contributo di solidarietà – **nella misura annua di € 74,00** (€ 45,00 + € 20,00 + € 9,00) - è concessa anche all'iscritto che si trovi in condizione di **disoccupazione involontaria e temporanea (iscrizione obbligatoria al Centro per l'Impiego)** per un periodo massimo di 5 anni.

Il contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici né diretti né indiretti e non è restituibile. Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere richiesto **entro il 30 settembre** (per l'anno successivo) utilizzando gli appositi modelli di domanda scaricabili dal sito dell'Ente (www.enpaf.it) nelle sezioni **Documenti – Modulistica - Contributi**.

Si riportano di seguito gli importi relativi al **contributo ENPAF per l'anno 2021**, secondo le diverse modalità di versamento sopra descritte:

• contributo previdenziale intero	Euro	4.570,00
• contributo previdenziale ridotto del 33,33%	“	3.056,00
• contributo previdenziale ridotto del 50%	“	2.300,00
• contributo previdenziale ridotto dell'85%	“	710,00
• contributo di solidarietà	“	165,00 (o 74,00 per disocc.)
• contributo iscrizione “una tantum”	“	52,00

(contributo “una tantum” non dovuto dai neoiscritti che versano il contributo di solidarietà).

I tributi di cui sopra (quota iscrizione Ordine e contributo ENPAF) devono essere versati secondo le seguenti modalità:

- quota di iscrizione all'Ordine: tramite **Avviso PagoPa emesso da Italtiscossioni spa**, inviato all'indirizzo PEC dell'iscritto, con scadenza nei mesi di giugno/luglio di ogni anno;
- contributo ENPAF: tramite **Avviso PagoPa emesso dalla Banca Popolare di Sondrio**, inviato all'indirizzo PEC dell'iscritto, pagabile in tre rate con scadenza 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto di ogni anno (rata unica per il contributo di solidarietà con scadenza 30 giugno)

Gli iscritti all'Albo per la prima volta nel 2021 effettueranno i primi versamenti ENPAF nel 2022 pagando sia il contributo relativo all'anno 2021 che quello relativo all'anno 2022; mentre la quota di iscrizione all'Albo relativa all'anno 2021 verrà pagata entro il mese di gennaio 2022 a seguito di richiesta inviata dall'Ordine al nuovo iscritto tramite e-mail e PEC.

Si ricorda infine che tutti gli iscritti all'Albo, indipendentemente dalla propria posizione lavorativa, **hanno l'obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento professionale ECM (Educazione Continua in Medicina)**, fino al conseguimento del numero dei crediti formativi stabiliti dal Ministero della Salute di triennio in triennio.

I neoiscritti all'Albo Professionale hanno diritto **all'esonero dalla frequenza dei corsi ECM per tutto l'anno solare in cui è avvenuta l'iscrizione. Pertanto, per essi l'obbligo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine.**

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELL'ORDINE

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle 12,00

Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,30 - Sabato CHIUSO.